



# Bi-Lab s.r.l.

## CODICE ETICO

### Responsabilità Etico-Sociale

---

*BI-LAB S.r.l.*

Sede legale: Via Roma n. 27 00053 Civitavecchia (RM)

Stabilimento: Via Unione, nn. 30/32/34 00053 Civitavecchia (RM)

Tel. 0766/31061 – 588210 Fax 0766/33223

Indirizzo web: [www.bi-lab.com](http://www.bi-lab.com) Email [bi-lab@bi-lab.it](mailto:bi-lab@bi-lab.it)



ANGQ

Associazione Nazionale Garanzia della Qualità - Socio

## INDICE

<b>PARTE PRIMA - PREMESSA .....</b>	<b>1</b>
<b>ART. 1 - VISIONE ETICA .....</b>	<b>1</b>
<b>ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE .....</b>	<b>2</b>
<b>ART. 3 - APPLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO .....</b>	<b>3</b>
<b>PARTE SECONDA - PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 4 - ONESTÀ .....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 5 - RISPETTO DI LEGGI, CODICI E REGOLAMENTI VIGENTI .....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 6 - TRASPARENZA E COMPLETEZZA DELL'INFORMAZIONE .....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 7 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI .....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 8 - CENTRALITÀ DELLA PERSONA .....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 9 - IMPARZIALITÀ E PARI OPPORTUNITÀ .....</b>	<b>4</b>
<b>ART.10 - SALUTE E SICUREZZA .....</b>	<b>5</b>
<b>ART.11 - TUTELA DELLE RISORSE ORGANIZZATIVE .....</b>	<b>5</b>
<b>ART.12 - DILIGENZA E CORRETTEZZA NELLA GESTIONE DEI CONTRATTI .....</b>	<b>5</b>
<b>ART.13 - CONCORRENZA LEALE .....</b>	<b>5</b>
<b>ART.14 - RISPETTO DELL'AMBIENTE .....</b>	<b>5</b>
<b>ART.15 - RESPONSABILITÀ VERSO LA COLLETTIVITÀ .....</b>	<b>6</b>
<b>ART.16 - ORIENTAMENTO ALLA QUALITÀ .....</b>	<b>6</b>
<b>PARTE TERZA - NORME E STANDARD DI COMPORTAMENTO .....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 17 - GENERALI .....</b>	<b>7</b>

<b>ART. 18</b> - TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI .....	7
<b>ART. 19</b> - LOTTA AI COMPORAMENTI ILLECITI. ....	7
<b>ART. 20</b> - LOTTA AI CONFLITTI DI INTERESSE .....	7
<b>ART. 21</b> - OMAGGI, REGALIE E ALTRE FORME DI BENEFICI. ....	8
<b>ART. 22</b> - ACCURATEZZA DELLE SCRITTURE CONTABILI. ....	8
<b>ART. 23</b> - RAPPORTI CON I MEDIA .....	8
<b>ART. 24</b> - SELEZIONE DEL PERSONALE E COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ..	9
<b>ART. 25</b> - POLITICHE DI GESTIONE DEL PERSONALE .....	9
<b>ART. 26</b> - VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEI DIPENDENTI .....	9
<b>ART. 27</b> - SALUTE E SICUREZZA .....	10
<b>ART. 28</b> - INTEGRITÀ E TUTELA DELLA PERSONA .....	10
<b>ART. 29</b> - DOVERI DEI DIPENDENTI E DEI COLLABORATORI. ....	11
Gestione delle informazioni .....	11
Conflitto di interessi .....	11
Omaggi, regali ed altre forme di benefici .....	11
Utilizzo dei beni dell'organizzazione .....	11
<b>ART. 30</b> - STILE DI COMPORAMENTO VERSO I CLIENTI .....	12
<b>ART. 31</b> - CONTRATTI E COMUNICAZIONI CON I CLIENTI .....	12
<b>ART. 32</b> - CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DELLA CUSTOMER SATISFACTION .....	12
<b>ART. 33</b> - RAPPORTI CON I FORNITORI/CONSULENTI. ....	12
<b>ART. 34</b> - SCELTA DEI CONTRAENTI .....	13
<b>ART. 35</b> - INTEGRITA' ED INDIPENDENZA NEI RAPPORTI. ....	13
<b>ART. 36</b> - TUTELA DEGLI ASPETTI ETICI NELLE FORNITURE/CONSULENZE .....	13

<b>ART. 37</b> - RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ....	13
<b>ART. 38</b> - CORRETTA INFORMATIVA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....	14
<b>ART.39</b> - ORGANISMI DI VIGILANZA .....	14
<b>ART.40</b> - RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA.....	14
<b>ART. 41</b> - RAPPORTI CON I PARTITI, ORGANIZZAZIONI SINDACALI E ALTRE ASSOCIAZIONII .....	15

## **PARTE PRIMA - PREMESSA**

Bi-Lab Project & Development srl è una società a responsabilità limitata che, per brevità, viene più appresso denominata anche "Bi-Lab".

Il riferimento al termine Bi-Lab nel contesto del presente atto va inteso come riferito alla società nel suo complesso, come soggetto di imputazione di diritti, doveri e responsabilità ai sensi della normativa in materia (D.Lgs.n.231 /01) che attua tutto ciò attraverso gli organi, le strutture organizzative ed ogni singolo soggetto, per quanto di competenza.

Questo codice etico esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività assunti dai collaboratori dell' Bi-Lab Project & Development srl nel rispetto dei legittimi interessi dei collaboratori, dei clienti, dei partner e delle collettività nei territori in cui Bi-Lab è presente con le proprie attività.

Bi-lab ha per oggetto, oltre a quanto previsto nello statuto, la realizzazione, la diffusione e la distribuzione, anche in compartecipazione con terzi, in Italia ed all'estero, di prodotti per l'assistenza e manutenzione post vendita nei settori dell'Ambiente, dell' Automazione Civile, della Mobilità Urbana & Trasporti e degli Impianti di Pubblica Utilità come rilevamento dati per il controllo ambientale (qualità aria, acqua), operando secondo standard di Qualità Totale, nonché a quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge secondo gli indirizzi dell'Autorità competente in materia di Ambiente, anche mediante apposite convenzioni.

Bi-Lab svolge attività anche a carattere di progettazione e/o adeguamento , di sistemi elettronici , elettromeccanici, reti informatiche nonché di sistemi di controllo ambientale e di sicurezza sul lavoro. Bi-Lab cura inoltre il settore di ricerca e sviluppo, nell'ambito di una iniziativa privata e pubblica nel settore dell'esercizio che risponde a criteri di severa e rigorosa economicità anche in collaborazione con le regioni, le province ed i comuni e con gli altri Enti pubblici e privati.

Il ruolo storico di Bi-Lab quello di operare nel settore dell'ambiente in genere con una funzione di ricerca, sviluppo, produzione, vendita nonché di supporto e assistenza rispetto al mercato e ai suoi operatori.

Attraverso tale "Missione", Bi-Lab esplicita lo scopo, il fine comune dell'attività degli individui e dei gruppi che collaborano all'interno dell'organizzazione e che intrattengono relazioni esterne.

### **Art. 1 - Visione Etica**

**[1]** – Bi-Lab rispetta le aspettative legittime dei propri stakeholder, ovvero quei soggetti (intesi nel senso di individui, gruppi, organizzazioni) che hanno con Bi-Lab relazioni significative e i cui

interessi sono a vario titolo coinvolti nell'attività di Bi-Lab, in modo coerente con la propria missione.

**[2]** - In particolare, sono stakeholder in primo luogo i dipendenti, i collaboratori, i clienti, i fornitori e i consulenti. In senso allargato, sono inoltre stakeholder tutti quei singoli o gruppi, nonché le organizzazioni e istituzioni che li rappresentano, i cui interessi sono influenzati dagli effetti diretti e indiretti delle attività di Bi-Lab per le relazioni di scambio che intrattengono con essa o perché ne sono significativamente influenzati.

**[3]** - Sono dunque stakeholder di Bi-Lab:

- azionista
- dipendenti e collaboratori
- clienti
- fornitori
- pubbliche amministrazioni
- ambiente
- collettività
- organizzazioni sindacali
- altre istituzioni

**[4]** – Bi-Lab aspira a mantenere e sviluppare il rapporto di fiducia con i suoi stakeholder, e cerca di proseguire la propria missione ricercando il contemperamento degli interessi coinvolti. Questo codice è improntato dunque a un ideale di cooperazione in vista di un reciproco vantaggio delle parti coinvolte.

## **Art. 2 - Ambito di applicazione del codice**

**[1]** - Destinatari del codice etico sono tutti i dipendenti, senza alcuna eccezione, e tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con Bi-Lab ed operano per perseguirne gli obiettivi.

**[2]** – Bi-Lab favorisce e promuove l'applicazione e il rispetto del codice etico a tutte le parti coinvolte negli atti giuridici stipulati da Bi-Lab per lo svolgimento della propria attività.

**[3]** - Il codice etico ha validità sia in Italia che all'estero.

**[4]** - I dipendenti ed i collaboratori di Bi-Lab hanno l'obbligo di conoscere le norme, astenersi da comportamenti contrari ad esse, rivolgersi al superiore o all'Organismo di Vigilanza preposto per chiari menti o denunce, collaborare con le strutture deputate a

verificare le violazioni e non nascondere alle controparti l'esistenza di un Codice. In ogni rapporto d'affari, tutte le controparti devono essere informate dell'esistenza di norme di comportamento e devono rispettarle, pena le conseguenze stabilite dal contratto.

**[5]** - L'osservanza delle norme del Codice è parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutti i dipendenti ai sensi dell'art. 2104 del Codice Civile. In particolare, il management è tenuto ad osservare il Codice nel proporre e realizzare i progetti, le azioni e gli investimenti di Bi-Lab e i componenti del Consiglio di Amministrazione, nel fissare gli obiettivi di Bi-Lab, devono ispirarsi ai principi del Codice.

Coloro che occupano posizioni di responsabilità in Bi-Lab (i soggetti apicali) sono infatti tenuti ad essere d'esempio per i propri dipendenti e collaboratori, ad indirizzarli all'osservanza del Codice e a selezionare con cura dipendenti e collaboratori che garantiscano massimo impegno nel rispetto delle norme. Devono inoltre riferire all'Organismo preposto tutte le informazioni utili circa eventuali carenze nei controlli e modificare i sistemi di controllo della propria funzione su indicazione dell'Organismo di Vigilanza.

### **Art. 3 - Applicazione e diffusione del codice etico**

**[1]** - Bi-Lab si impegna a favorire la conoscenza del codice etico e a far rispettare le norme di comportamento in esso contenute.

**[2]** E' compito dell'Organismo di Vigilanza monitorare il funzionamento, l'attuazione e l'osservanza del codice etico.

**[3]** - Al fine di garantire la conoscenza ed il rispetto del codice e delle norme di comportamento in esso esplicitate, Bi-Lab sviluppa appositi canali di comunicazione per le parti coinvolte.

**[4]** - Bi-Lab si impegna a favorire una cultura aziendale caratterizzata dalla consapevolezza dei controlli esistenti e dalla mentalità orientata all'esercizio del controllo. Si impegna, inoltre, ad approfondire e aggiornare il codice etico al fine di adeguarlo all'evoluzione della sensibilità civile e delle normative di rilevanza per il codice etico stesso.

## PARTE SECONDA - PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO

### Art. 4 - Onestà

[1] - L'onestà rappresenta il principio fondamentale per tutte le attività di Bi-Lab, le sue iniziative, i suoi rendiconti e le sue comunicazioni e costituisce valore essenziale della gestione organizzativa.

I rapporti con gli stakeholder, a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri e comportamenti di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.

### Art. 5 - Rispetto di leggi, codici e regolamenti vigenti

[1] - Bi-Lab si impegna a rispettare tutte le leggi e le direttive nazionali ed internazionali e tutte le prassi generalmente riconosciute.

### Art. 6 - Trasparenza e completezza dell'informazione

[1] - Bi-Lab si impegna ad adottare politiche informative improntate a chiarezza e trasparenza circa la propria situazione patrimoniale ed il proprio andamento economico, senza favorire alcun gruppo d'interesse o singolo individuo.

Le evidenze finanziarie, contabili e gestionali ed ogni altra comunicazione di Bi-Lab devono rispondere ai requisiti di completezza, accuratezza e correttezza.

### Art. 7 - Riservatezza delle informazioni

[1] - Bi-Lab assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso, l'osservanza della normativa in materia di trattamento dei dati e si impegna a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi con l'esercizio della propria attività.

### Art. 8 - Centralità della persona

[1] - **Bi-Lab** promuove il rispetto dell'integrità fisica e culturale della persona, la libertà di associazione e il rispetto della dimensione di relazione con gli altri.

[2] - In particolare **Bi-Lab** tutela e promuove il valore delle risorse umane, allo scopo di migliorare e accrescere il patrimonio e la competitività delle competenze e conoscenze possedute da ciascun collaboratore.

### Art. 9 - Imparzialità e pari opportunità

[1] - **Bi-Lab** evita ogni discriminazione in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose, in tutte le decisioni che influiscono sulle relazioni con i suoi stakeholder



## **. Art. 10**

### **- Salute e sicurezza**

**[1] - Bi-Lab** si impegna ad assicurare ai propri dipendenti e collaboratori condizioni di lavoro sicure, salutarie e rispettose della dignità individuale e garantisce la loro integrità fisica e morale.

**[2] - Bi-Lab** adotta e mantiene adeguati sistemi di gestione volti a identificare, prevenire e reagire a possibili situazioni di rischio, per garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale.

## **Art. 11**

### **- Tutela delle risorse organizzative**

**[1] - Bi-Lab** assicura la protezione del proprio patrimonio intellettuale, consentendone l'accesso alle sole persone autorizzate ed evitando l'utilizzo di informazioni riservate da parte dei collaboratori per scopi diversi dall'esercizio della propria attività.

**[2] - Bi-Lab** garantisce, inoltre, la conservazione e la protezione del patrimonio fisico istruendo i propri dipendenti e collaboratori all'uso corretto dei beni e delle risorse a loro affidate per l'esercizio delle attività.

## **Art. 12**

### **- Diligenza e correttezza nella gestione dei contratti**

**[1] -** I contratti e gli incarichi di lavoro devono essere eseguiti secondo quanto stabilito consapevolmente dalle parti. Bi-Lab si impegna a non sfruttare, a proprio vantaggio, condizioni di ignoranza o di incapacità delle proprie controparti.

## **Art. 13**

### **- Concorrenza leale**

**[1] -** Bi-Lab intende tutelare il valore della concorrenza leale astenendosi da comportamenti collusivi o di posizione dominante.

## **Art. 14**

### **- Rispetto dell'ambiente**

**[1] -** Bi-Lab contribuisce alla diffusione ed alla sensibilizzazione in tema di sviluppo sostenibile, e gestisce, in modo ambientalmente compatibile, le proprie attività in considerazione dei diritti delle generazioni future.

Bi-Lab rispetta le aspettative dei propri clienti relativamente alle questioni dell'ambiente.

## **Art. 15**

### **- Responsabilità verso la collettività**

**[1]** - Bi-Lab è consapevole degli effetti della propria attività sul contesto territoriale di riferimento, sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività e pone attenzione all'importanza dell'accettazione sociale delle comunità in cui opera.

**[2]** - Per questo motivo, intende operare nel rispetto delle comunità locali e nazionali, e sostenere iniziative di valore culturale e sociale al fine di ottenere un miglioramento della propria reputazione e legittimazione ad operare.

## **Art. 16**

### **- Orientamento alla qualità**

**[1]** - Bi-Lab orienta la propria attività alla soddisfazione e alla tutela dei propri clienti dando ascolto alle richieste che possono favorire un miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi.

**[2]** - Per questo motivo, indirizza le proprie attività di ricerca, sviluppo e fornitura di servizi con elevati standard di qualità.

## **PARTE TERZA - NORME E STANDARD DI COMPORTAMENTO**

### **Art. 17**

#### **- Generali**

[1] - Tutti i soggetti terzi che hanno rapporti con Bi-Lab sono sottoposti alle stesse regole di comportamento.

### **Art. 18**

#### **- Trattamento delle informazioni**

[1] - Tutte le informazioni a disposizione di Bi-Lab sono trattate nel rispetto della riservatezza e della privacy dei soggetti interessati Rif. D.L.gs 196/2003.

[2] - A questo proposito, sono definite e mantenute in continuo aggiornamento delle specifiche procedure per il trattamento delle informazioni Rif. D.L.gs 196/2003.

[3] - L'apposita struttura interna, responsabile del trattamento delle informazioni, si occupa di gestire ruoli e responsabilità al riguardo e di classificare le informazioni per livelli di criticità Rif. D.L.gs 196/2003.

• [4] - Bi-Lab richiede ai consulenti ed ai terzi che operano in nome e per conto di Bi-Lab il rispetto delle procedure relative al trattamento delle informazioni Rif. D.L.gs 196/2003.

### **Art. 19**

#### **- Lotta ai comportamenti illeciti**

[1] - Bi-Lab, in coerenza con i valori di onestà e trasparenza, si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare comportamenti illeciti.

[2] - In particolare, non consente che siano versate somme di denaro o esercitate altre forme di corruzione allo scopo di procurare vantaggi diretti o indiretti alla Società stessa. Vieta l'accettazione di doni o favori da parte di terzi che oltrepassino le normali regole di ospitalità e cortesia.

### **Art. 20**

#### **- Lotta ai conflitti di interesse**

[1] - Bi-Lab non permette che i propri dipendenti e collaboratori siano coinvolti in rapporti che possano portare a dei conflitti d'interesse con il proprio ruolo organizzativo.

[2] - Questo vale sia nel caso in cui un dipendente o collaboratore persegua un interesse,

diverso dalla missione di Bi-Lab o si avvantaggi personalmente di opportunità d'affari di Bi-Lab sia nel caso in cui i rappresentanti dei clienti o dei fornitori, o delle istituzioni pubbliche, agiscano in contrasto con i doveri fiduciari legati alla loro posizione.

## **Art. 21**

### **- Omaggi, regalie e altre forme di benefici**

**[1]** - Non è ammessa alcuna forma di regalo o beneficio gratuito, promesso, offerto o ricevuto, che possa essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi operazione riconducibile all'attività di Bi-Lab. Tale norma non ammette deroghe nemmeno in quei Paesi dove offrire doni di valore a partner commerciali è ritenuto consuetudine.

## **Art. 22**

### **- Accuratezza delle scritture contabili**

**[1]** - Le evidenze finanziarie di Bi-Lab devono essere basate su informazioni precise, esaurienti e verificabili e riflettere la natura dell'operazione di cui si tratta, nel rispetto della struttura gerarchica ed organizzativa di Bi-Lab.

**[2]** - Nessuna scrittura contabile falsa o artificiosa può essere inserita nei registri contabili di Bi-Lab per alcuna ragione. Nessun dipendente può impegnarsi in attività che determinino un tale illecito, anche se su richiesta di un superiore.

**[3]** - La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno efficace è affidata a tutta la struttura organizzativa che ha nei dirigenti i soggetti incaricati di far partecipi gli altri dipendenti e collaboratori sugli aspetti di loro pertinenza.

**[4]** - Tutti i dipendenti e i collaboratori, nell'ambito delle funzioni ed attività svolte, concorrono alla definizione ed al corretto funzionamento del sistema di controllo e sono tenuti a comunicare in forma scritta al superiore, o all'Organismo di Vigilanza, le eventuali omissioni e falsificazioni delle quali fossero venuti a conoscenza **Art. 23**

## **Art. 23**

### **- Rapporti con I media**

**[1]** - Coerentemente con i principi di trasparenza e completezza dell'informazione, la comunicazione di Bi-Lab verso l'esterno è improntata al rispetto del diritto all'informazione.

## **Art. 24**

### **- Selezione del personale e costituzione del rapporto di lavoro**

[1] - La valutazione del personale che Bi-Lab dovesse eventualmente assumere, è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto a quelli attesi ed alle esigenze organizzative, nel rispetto dei principi dell'imparzialità e delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

[2] - Tutto il personale deve essere assunto con regolare contratto di lavoro; non è consentita alcuna forma di lavoro irregolare o in nero.

[3] Nel momento in cui inizia la collaborazione, il dipendente/collaboratore deve ricevere esaurienti informazioni riguardo alle caratteristiche delle mansioni e della funzione, agli elementi normativi e retributivi ed alle normative e comportamenti per la gestione dei rischi connessi alla salute, sicurezza e rispetto della privacy.

[4] - Egli deve altresì accettare in forma esplicita propri impegni derivanti dal presente codice etico.

## **Art. 25**

### **- Politiche di gestione del personale**

[1] - E' proibita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei dipendenti e collaboratori.

[2] - Tutte le decisioni prese nell'ambito della gestione e dello sviluppo del personale sono basate su considerazione di profili di merito e/o corrispondenza tra profili attesi e profili posseduti dai collaboratori.

[3] - Nel caso di riorganizzazioni è salvaguardato il valore delle risorse umane prevedendo, se necessarie, azioni di formazione e/o riqualificazione professionale.

## **Art. 26**

### **- Valorizzazione e gestione dei dipendenti**

[1] - I responsabili utilizzano e valorizzano pienamente tutte le professionalità presenti nella struttura mediante attivazione delle leve disponibili per favorire lo sviluppo e la crescita dei propri dipendenti.

[2] - In questo ambito, riveste particolare importanza la comunicazione da parte del responsabile dei punti di forza e di debolezza del dipendente, in modo che questi possa tendere al miglioramento delle proprie competenze, anche attraverso attività di formazione mirata.

**[3]** - Ogni responsabile è tenuto a valorizzare il tempo di lavoro dei dipendenti richiedendo prestazioni compatibili con l'esercizio delle loro mansioni e coerenti con l'organizzazione del lavoro.

**[4]** - Nella gestione dei rapporti gerarchici Bi-Lab si impegna a fare in modo che l'autorità sia esercitata con equità e correttezza evitando ne ogni abuso. Costituisce abuso della posizione di autorità richiedere prestazioni, favori personali e qualunque comportamento che configuri una violazione del presente codice.

## **Art. 27**

### **- Salute e sicurezza**

**[1]** - Bi-Lab è consapevole dell'importanza di garantire la più completa sicurezza negli ambienti di lavoro nei quali i propri dipendenti e collaboratori operano. Per questo si impegna a promuovere e diffondere una cultura della sicurezza, sviluppando tra i propri collaboratori la consapevolezza della gestione dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili e mettendo in atto una serie di azioni, soprattutto preventive, per preservare la salute, la sicurezza e l'incolumità di tutti i collaboratori.

All'interno di Bi-Lab è appositamente costituita una struttura responsabile della gestione degli aspetti connessi alla salute e sicurezza, con l'obiettivo di applicare un sistema integrato di gestione dei rischi e della sicurezza, che comprenda adeguati momenti formativi e di comunicazione, continuo aggiornamento delle metodologie e delle risorse da proteggere, alla luce dell'analisi dei rischi e delle carenze dei processi.

**[2]** - Gli Amministratori, i dipendenti ed i collaboratori si impegnano al rispetto delle norme e degli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento in tema di salute e sicurezza.

## **Art. 28**

### **-Integrità e tutela della persona**

**[1]** - Bi-Lab garantisce il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona. Per questo motivo, salvaguarda i dipendenti ed i collaboratori da atti di violenza psicologica e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona.

**[2]** - Il dipendente/collaboratore che ritiene di essere stato oggetto di molestie o di essere stato discriminato per motivi legati alla sfera sessuale, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche, alle credenze religiose, ecc., o qualunque altro motivo non giustificato sulla base di criteri oggettivi e ragionevoli, può segnalare l'accaduto alla funzione competente che valuterà attentamente l'effettiva violazione del presente codice.

## **Art. 29**

### **- Doveri dei dipendenti e dei collaboratori**

**[1]** - I dipendenti o i collaboratori devono agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi sottoscritti dal proprio contratto di lavoro e da quanto previsto dal presente codice etico, assicurando le prestazioni che gli sono richieste.

#### **[2]** - Gestione delle informazioni

Il dipendente/collaboratore deve conoscere e attuare quanto previsto dalle politiche Bi-Lab in tema di sicurezza delle informazioni, per garantirne l'integrità, la riservatezza e la disponibilità.

#### **[3]** - Conflitto di interessi

Ogni dipendente/collaboratore è tenuto ad evitare qualsiasi situazione in cui si possa manifestare un conflitto di interesse e deve astenersi dal trarre vantaggio personale da opportunità d'affari delle quali è venuto a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

Nel caso in cui si manifesti anche solo l'apparenza di un conflitto di interessi, il collaboratore è tenuto ad informare i propri responsabili.

#### **[4]** - Omaggi, regalie ed altre forme di benefici

I dipendenti e i collaboratori di Bi-Lab non chiedono, per sé o per gli altri, né accettano, neanche in occasione di festività, regali e altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti a Bi-Lab. I dipendenti e i collaboratori non chiedono per sé o per gli altri, né accettano, regali o altre utilità da un subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o ai suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore.

#### **[5]** - Utilizzo dei beni dell'organizzazione

Ogni dipendente/collaboratore è tenuto ad operare con diligenza per tutelare i beni di Bi-Lab, attraverso comportamenti responsabili e in linea con le procedure operative predisposte per regolamentare l'utilizzo, documentando con precisione il loro impiego.

Ogni dipendente/collaboratore è responsabile della protezione delle risorse a lui affidate ed ha il dovere di informare tempestivamente le strutture preposte riguardo ad eventuali minacce o eventi dannosi per Bi-Lab stesso.

Il dipendente non utilizza, a fini privati, materiale o attrezzature di cui dispone in ragione dell'attività svolta.

## **Art. 30**

### **- Stile di comportamento verso i clienti**

[1] - Lo stile di comportamento di Bi-Lab nei confronti della clientela è improntato alla disponibilità, al rispetto e alla cortesia, nell'ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità.

## **Art. 31**

### **- Contratti e comunicazioni con i clienti**

[1] - I contratti e le comunicazioni con i clienti di Bi-Lab devono essere:

- chiari e semplici, formulati con un linguaggio il più possibile vicino a quello normalmente adoperato dagli interlocutori;
- conformi alle normative vigenti, senza ricorrere a pratiche elusive e comunque scorrette (quali ad esempio l'inserimento di clausole vessatorie);
- completi, tali da non trascurare alcun elemento rilevante ai fini della comprensione da parte del cliente.

[2] - Scopi e destinatari delle comunicazioni determinano, di volta in volta, la scelta del canale di contatto (lettere, telefono, quotidiani, email, ecc.) più idoneo alla trasmissione dei contenuti senza avvalersi di eccessive pressioni e sollecitazioni, impegnandosi a non utilizzare strumenti pubblicitari ingannevoli o non veritieri. Infine è cura di Bi-Lab comunicare, in maniera tempestiva, ogni informazione relativa a:

- eventuali modifiche del contratto;
- eventuali variazioni della condizioni economiche e tecniche di erogazione del servizio e/o vendita dei prodotti;
- esiti di verifiche compiute nel rispetto degli standard richiesti della Autorità di controllo.

## **Art. 32**

### **- Controllo della qualità e della customer satisfaction**

[1] - Bi-Lab si impegna a garantire adeguati standard di qualità dei servizi/prodotti offerti sulla base di livelli predefiniti e a monitorare periodicamente la qualità percepita.

## **Art. 33**

### **- Rapporti con i fornitori/consulenti**

[1] - Bi-Lab richiede ai propri fornitori e ai propri consulenti il rispetto di principi etici corrispondenti ai propri, ritenendo questo aspetto di fondamentale importanza per la nascita o la continuazione di un rapporto d'affari.



## **Art. 34**

### **- Scelta dei contraenti**

[1] - I processi di approvvigionamento di beni e servizi sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo, di adeguata professionalità, alla concessione delle pari opportunità per ogni fornitore, alla lealtà e all'imparzialità e secondo uno standard di qualità.

## **Art. 35**

### **-Integrità ed indipendenza nei rapporti**

[1] - Le relazioni con i fornitori/consulenti sono regolate dai principi sopra riportati e sono oggetto di un costante monitoraggio.

[2] - La stipula di un contratto con fornitori/consulenti deve sempre basarsi su rapporti di estrema chiarezza cercando di evitare, per quanto possibile, eccessi di reciproca dipendenza.

[3] - Per garantire la massima trasparenza ed efficienza del processo di acquisto, Bi-Lab predispone:

- la separazione dei ruoli tra l'unità richiedente la fornitura/servizio e l'unità stipulante il contratto;
- un'adeguata ricostruibilità delle scelte adottate;
- strumenti per la conservazione della informazioni nonché dei documenti contrattuali per i periodi stabiliti della normative vigenti.

## **Art. 36**

### **- Tutela degli aspetti etici nelle forniture/consulenze**

[1] - Nella prospettiva di conformare l'attività di approvvigionamento ai principi etici adottati, Bi-Lab si impegna a introdurre, per particolari forniture, requisiti di tipo sociale e/o ambientale. Le violazioni dei principi generali del codice etico comportano meccanismi sanzionatori previsti contrattualmente.

## **Art. 37**

### **- Rapporti con le pubbliche amministrazioni**

[1] - L'assunzione di impegni con le istituzioni pubbliche locali, regionali, statali, comunitarie o internazionali è riservata esclusivamente alle funzioni preposte ed autorizzate. Per questo motivo è necessario che sia raccolta e conservata la documentazione che riassume le procedure attraverso le quali Bi-Lab è entrata in contatto con tali istituzioni.

**[2]** - Fermo quanto indicato all'Art. 21, qualsiasi dipendente o collaboratore che riceva direttamente o indirettamente proposte di benefici da pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio o dipendenti in genere delle istituzioni di cui sopra, deve immediatamente riferire all'Organismo di Vigilanza, se dipendente, ovvero al proprio referente, se soggetto terzo.

### **Art. 38**

#### **- Corretta informativa alla pubblica amministrazione**

**[1]** - Ogni rapporto con le istituzioni pubbliche, statali, comunitarie o internazionali è riconducibile esclusivamente a forme di comunicazione volte a esplicitare l'attività di Bi-Lab, a rispondere a richieste informali o ad atti di sindacato ispettivo (interrogazioni, interpellanze), o comunque a rendere nota la posizione di Bi-Lab su temi rilevanti. A tal fine, esso si impegna a;

- operare, senza alcun tipo di discriminazione, attraverso i canali di comunicazione a ciò preposti con gli interlocutori Istituzionali a livello nazionale e internazionale, comunitario e territoriale;
  - rappresentare gli interessi e le posizioni di Bi-Lab in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva.
- **[2]** - Inoltre, è fatto divieto agli Amministratori, al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti di Bi-Lab ed ai terzi di falsificare, alterare o omettere dati e/o informazioni al fine di ottenere un indebito vantaggio o qualsiasi altro beneficio per Bi-Lab.

### **Art. 39**

#### **- Organismi di vigilanza**

**[1]** - Bi-Lab dà piena e scrupolosa osservanza alle regole emesse dagli Organismi di vigilanza.

**[2]** - Bi-Lab non nega, nasconde o ritarda alcuna informazione richiesta dalle autorità e dagli altri organi di regolazione nelle loro funzioni ispettive, e collabora attivamente nel corso delle procedure istruttorie evitando di impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo.

**[3]** - Per garantire la massima trasparenza, Bi-Lab ed i propri dipendenti si impegnano a non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con dipendenti di qualsiasi Organismo di Vigilanza e loro familiari.

## **Art. 40**

### **- Rapporti con le associazioni di rappresentanza**

**[1]** - Bi-Lab ritiene che il dialogo con le associazioni sia di importanza strategica per un corretto sviluppo della propria attività, perciò instaura un canale di confronto e di dialogo con le associazioni di rappresentanza dei propri stakeholder, allo scopo di cooperare nel rispetto dei reciproci interessi, presentare linee di sviluppo e le posizioni di Bi-Lab e prevenire possibili situazioni di conflitto.

**[2]** - A tal fine, Bi-Lab:

- garantisce risposte alle osservazioni di tutte le associazioni;
- quando possibile, è orientata a informare e coinvolgere, sui temi che interessano specifiche categorie di stakeholder, le più qualificate e rappresentative associazioni di categoria

## **Art. 41**

### **- Rapporti con organizzazioni sindacali e altre associazioni**

**[1]** - Bi-Lab non finanzia partiti sia in Italia che all'estero, loro rappresentanti o candidati, né effettua sponsorizzazioni di congressi o feste che abbiano un fine di ottenere vantaggi per l'azienda.

**[2]** - Tuttavia è possibile cooperare, anche finanziariamente con organizzazioni, associazioni per specifici progetti in base a criteri oggettivi e identificati:

- finalità riconducibili alla missione e/o coerenti ai principi etici di riferimento;
- destinazione chiara e documentabile delle risorse finanziarie;
- espressa autorizzazione da parte delle funzioni preposte alla gestione di tali rapporti all'interno di Bi-Lab.